



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0002/TFNST-2026-2027
Registro procedimenti n. 0003/TFNST/2026-2027

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE TESSERAMENTI

composta dai Sigg.ri:

Gioacchino Tornatore - Presidente
Antonio Rinaudo - Vice Presidente
Giovanni Chiappiniello - Vice Presidente (Relatore)
Fernando Casini - Componente
Francesco Corsi - Componente
Corrado Di Mattina - Componente
Francesco Paganelli - Componente
Angelo Perta - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza del 15 ottobre 2026, a seguito del ricorso proposto dal calciatore [REDACTED] (matricola FIGC n. [REDACTED]) contro la società S.S.D. Certosa a r.l. (matricola FIGC n. 12400) al fine di accertare la mancanza di volontà di entrambi i contraenti in merito al tesseramento del calciatore e conseguentemente dichiarare l'inefficacia del predetto tesseramento, la seguente

DECISIONE

Il ricorso

Con ricorso del 21 settembre 2026, ritualmente trasmesso in pari data, a mezzo *pec*, sia a questo Tribunale che alle altre parti, il calciatore [REDACTED] (matricola FIGC n. [REDACTED]) ricorreva dinanzi a questo Tribunale, ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett.

a) CGS – FIGC, contro la società S.S.D. Certosa a r.l. (matricola FIGC n. 12400), al fine di accertare la mancanza di volontà di entrambi i contraenti in merito al tesseramento del calciatore e, conseguentemente, dichiarare l'inefficacia del predetto tesseramento

A sostegno del proprio ricorso la società ricorrente sosteneva che:

- [REDACTED] sottoscriveva con la società Union Brescia srl il suo primo contratto di prestazione sportiva professionistica in data 4 settembre 2025 con scadenza 30.06.2026;
- durante la stagione sportiva 2025/2026 il calciatore, trasferito a titolo provvisorio da Union Brescia, disputava gare con la prima squadra della società San Giuliano City S.S.D. a r.l., partecipante al Campionato Nazionale di Serie D;
- al termine della stagione sportiva 2025/2026, il ricorrente rientrava dal prestito alla società di appartenenza, Union Brescia s.r.l., dove sottoscriveva in data 10 luglio 2026 un prolungamento contrattuale sino al 30.06.2028 con contestuale tesseramento al termine della stagione sportiva 2025/2026;
- nel corso del periodo di calciomercato il calciatore riceveva diverse manifestazioni di interesse e proposte da parte di società interessate ad avvalersi delle sue prestazioni sportive nella stagione 2026/2027 tra le quali vi era la S.S.D. Certosa a r.l., con sede in Roma, con la quale il ricorrente svolgeva la preparazione partecipando al ritiro estivo del club, con nulla osta della società Union Brescia, all'esito delle quali le parti raggiungevano un'intesa finalizzata al trasferimento temporaneo del calciatore per una stagione sportiva e alla contestuale instaurazione del relativo rapporto di lavoro sportivo sino al termine della stagione;
- in data 19 agosto 2026, il calciatore e la società sottoscrivevano la documentazione necessaria per formalizzare il rapporto a titolo temporaneo, con successivo deposito presso gli organi federali competenti;
- prima del deposito, tuttavia, sopraggiungevano esigenze familiari e di studio che inducevano il calciatore a rinunciare al trasferimento, chiedendo alla società di non procedere al deposito del contratto sottoscritto in data 19 agosto 2026 e di provvedere alla relativa risoluzione;
- il calciatore si era, inoltre, iscritto alla facoltà di Giurisprudenza dell'Università di [REDACTED], circostanza che suggeriva un avvicinamento al proprio luogo di residenza ed aveva ricevuto una proposta da altro club di Serie D, Brusaporto Calcio, con sede vicino alla sua residenza;
- la società, preso atto delle esigenze personali, familiari e di studio rappresentate dal calciatore, manifestava la propria disponibilità a non dare seguito agli accordi precedentemente raggiunti e, in particolare, a non depositare la documentazione già sottoscritta, consentendo così al calciatore di trovare una sistemazione sportiva vicino a casa;
- nonostante tale accordo, per un mero disguido interno e in assenza della volontà delle parti di procedere con il rapporto, la



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

documentazione veniva comunque inoltrata agli uffici competenti per errore della segreteria della società;

- in data 21 agosto 2026, il calciatore riceveva, all'indirizzo mail da lui indicato per le comunicazioni, una risposta automatica del portale LND con cui veniva informato dell'avvenuto caricamento del contratto sottoscritto in data 19 agosto 2026;
- il calciatore contattava immediatamente la società, che riconosceva l'errore, attribuendolo a un disguido organizzativo interno non conforme agli accordi intercorsi tra le parti;
- la società laziale si attivava quindi per porre rimedio all'accaduto, comunicando agli uffici competenti l'erroneità del deposito e la comune volontà delle parti di non dare seguito al rapporto;
- i tentativi esperiti in via amministrativa non consentivano, tuttavia, di eliminare gli effetti federali del tesseramento;
- in conseguenza di ciò le società Certosa srl e Union Brescia srl risolvevano consensualmente la cessione a titolo temporaneo ed il calciatore faceva rientro in [REDACTED] ove il giocatore veniva ceduto a titolo temporaneo alla società Calcio Brusaporto ASD, ove risulta attualmente tesserato.

Lamenta la parte ricorrente che la permanenza del tesseramento con il club Certosa nell'archivio federale, oltre a non corrispondere alla volontà di alcuna delle parti del rapporto, determina conseguenze particolarmente pregiudizievoli, in quanto il tesseramento presso Certosa viene computato tra i tesseramenti rilevanti ai fini dei limiti federali applicabili nel corso della presente stagione sportiva, con conseguente compromissione della possibilità per il giocatore di trasferirsi eventualmente presso altro club nella finestra di mercato di gennaio.

Per i suesposti motivi la società ricorrente chiede al Tribunale Federale Nazionale di:

- in via principale, accertare la mancanza di volontà di entrambi i contraenti in merito al tesseramento del giocatore [REDACTED] con la S.S.D. Certosa a r.l. nonché al deposito della documentazione relativa al tesseramento;
- dichiarare la nullità/inefficacia/annullamento del relativo tesseramento e di ogni atto successivo e conseguente, con eliminazione di ogni effetto dello stesso sulla posizione federale del giocatore [REDACTED];
- per l'effetto, disporre che il predetto tesseramento non venga computato tra quelli rilevanti ai fini dei limiti applicabili al calciatore nella stagione sportiva 2026/2027, con conseguente rettifica della sua posizione federale;
- in ogni caso – adottare ogni ulteriore provvedimento ritenuto necessario e/o opportuno al fine di ripristinare la posizione federale del ricorrente conformemente alla situazione sostanziale e alla concorde volontà manifestata dalle parti anteriormente all'erroneo deposito;
- oscurare le generalità del ricorrente e ogni altro dato personale idoneo a consentirne, anche indirettamente, l'identificazione, nonché, in ogni caso, i dati e le informazioni riferibili ai familiari menzionati negli atti del procedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Il ricorso veniva ritualmente notificato anche alla S.S.D. Certosa S.r.l., la quale, in data 25 settembre 2026, trasmetteva una comunicazione con cui confermava la ricostruzione dei fatti prospettata dal calciatore e posta a fondamento del ricorso e manifestava altresì la disponibilità del proprio Direttore Generale, Sig. Diego Foresti, a partecipare all'udienza avanti il Tribunale Federale, al fine di confermare personalmente le circostanze già rappresentate per iscritto.

L'udienza

All'udienza è comparsa l'Avv. Federica Ferrari, in rappresentanza del calciatore [REDACTED]; la LND non si è costituita e non è comparsa; la S.S.D. CERTOSA, pur non costituita, è comparsa all'udienza nella persona del sig. Diego Foresti, n.q. di Direttore Generale della società S.S.D. CERTOSA a r.l.

L'Avv. Ferrari ha illustrato i contenuti del ricorso proposto, sottolineando la mancanza di volontà di entrambi i contraenti in merito al tesseramento del giocatore [REDACTED] con la S.S.D. Certosa a r.l., ed ha chiesto al Tribunale di disporre che il predetto tesseramento non venga computato tra quelli rilevanti ai fini dei limiti applicabili al calciatore nella stagione sportiva 2026/2027, con conseguente rettifica della sua posizione federale.

E' intervenuto, altresì, il sig. Foresti per confermare la volontà, reciproca e consensuale, di non effettuare il tesseramento del calciatore [REDACTED].

Le parti confermano congiuntamente che la volontà di non depositare la documentazione afferente il trasferimento è stata manifestata tra di esse in epoca antecedente al deposito, avvenuto per un mero disguido amministrativo imputabile alla S.S.D. CERTOSA a r.l.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato.

In via preliminare deve rilevarsi che risultano provate *per tabulas* e possono considerarsi definitivamente acquisite al compendio probatorio, le seguenti circostanze:

- in data 19 agosto 2026, il calciatore e la società sottoscrivevano la documentazione necessaria per formalizzare il rapporto a titolo temporaneo, con successivo deposito presso gli organi federali competenti;
- in data 21 agosto 2026, il calciatore riceveva, all'indirizzo mail da lui indicato per le comunicazioni, una risposta automatica del portale LND con cui veniva informato dell'avvenuto caricamento del contratto sottoscritto in data 19 agosto 2026;



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

- il calciatore contattava immediatamente la società, che riconosceva l'errore, attribuendolo a un disagio organizzativo interno non conforme agli accordi intercorsi tra le parti, e si attivava, quindi, per porre rimedio all'accaduto, chiedendo agli uffici competenti, già in data 24 agosto 2026, l'annullamento del tesseramento per erroneità del deposito;

- i tentativi esperiti in via amministrativa non consentivano, tuttavia, di eliminare gli effetti federali del tesseramento;

- in conseguenza di ciò, le società Certosa srl e Union Brescia srl, in data 30 agosto 2026, risolvevano consensualmente la cessione a titolo temporaneo ed il calciatore faceva rientro in Lombardia ove il giocatore veniva ceduto a titolo temporaneo alla società Calcio Brusaporto ASD, per la quale risulta attualmente tesserato.

Sotto il profilo sostanziale, quanto accertato *per tabulas* consente di ricostruire in maniera chiara e univoca tanto lo svolgimento degli eventi quanto, soprattutto, la comune volontà delle parti di non dare seguito al rapporto, volontà che risulta anche tacitamente confermata dalla mancata costituzione delle parti controinteressate, pur ritualmente notiziate del ricorso, nonché dalle dichiarazioni rese in udienza dal sig. Diego Foresti, n.q. di Direttore Generale della società S.S.D. CERTOSA a r.l..

Particolarmente determinante appare, ai fini dell'accoglimento del ricorso, la circostanza che entrambe le parti abbiano confermato di essersi reciprocamente scambiate, già prima del deposito della documentazione presso la competente autorità federale, la comune volontà di non dar seguito al rapporto e, pertanto, di non procedere al deposito della documentazione.

La S.S.D. CERTOSA a r.l. ha confermato, sia per iscritto che in sede di discussione orale, che il deposito è avvenuto per un mero disagio amministrativo, imputabile al Club e non al calciatore odierno ricorrente.

Ne deriva che il deposito della documentazione amministrativa, pur formalmente avvenuto, costituisce, nondimeno, un atto giuridico non sorretto dalla volontà di nessuna delle parti del rapporto e, come tale, da considerarsi improduttivo di effetti giuridici, sia perché non supportato da un atto volontario riguardante in modo specifico lo stesso (che risulta infatti essere dipeso da un mero disagio amministrativo), sia perché la stessa volontà che sorreggeva l'accordo intercorso in pari data tra le parti era stata superata da una volontà di segno contrario insorta a distanza di qualche ora, mediante la quale le parti avevano convenuto di porre nel nulla l'accordo appena raggiunto e formalizzato.

Appare dimostrato in giudizio, infatti, che già prima del deposito federale, erano sopraggiunte esigenze familiari e di studio del ricorrente in considerazione delle quali calciatore e società avevano già concordemente deciso di non procedere al deposito del contratto sottoscritto in data 19 agosto 2026 e di provvedere alla relativa risoluzione.

Dopo la firma del contratto, pertanto, il consenso era venuto meno da entrambe le parti, le quali concordemente non intendevano più dare esecuzione al rapporto di tesseramento; il sodalizio non pretendeva l'esecuzione degli accordi precedentemente raggiunti, ma conveniva con il calciatore di non procedere al deposito della documentazione già sottoscritta relativa al tesseramento, così da consentire al ricorrente [REDACTED] di individuare una nuova sistemazione sportiva in [REDACTED] o, comunque, in un luogo compatibile con le sopravvenute esigenze familiari e personali.

Con la comunicazione del 25 settembre 2026, il Club ha espressamente confermato che, nonostante tale accordo, per un mero disagio interno e in assenza della volontà delle parti di procedere con il rapporto, la documentazione veniva, comunque, inoltrata agli uffici competenti per mero errore della segreteria della società, come dalla stessa sin da principio riconosciuto.

La assoluta peculiarità del caso di specie, derivante: sia dalla cronologia degli eventi, in termini di quasi contestualità tra la sottoscrizione del contratto (avvenuta il 19/08/2026), il caricamento del contratto sul portale LND (avvenuto il 21/08/2026) e la richiesta della SSD Certosa a r.l. di annullamento del tesseramento per erroneità del deposito (in data 24/08/2026); sia dall'insussistenza di un qualsiasi interesse contrapposto, in quanto la LND non si è costituita e non è comparsa e la società non si è costituita, non rivendica il tesseramento del calciatore, non pretende l'esecuzione del rapporto e, al contrario, conferma che la documentazione non avrebbe dovuto essere depositata; sia, infine, dalla sostanziale e piena convergenza sulla ricostruzione delle circostanze e sulla volontà effettivamente manifestata dalle stesse di non dare corso al tesseramento; induce il Collegio, esaminati gli atti di causa, a ritenere che il ricorso proposto dal calciatore [REDACTED] debba trovare accoglimento, con conseguente dichiarazione, per l'effetto, dell'inefficacia del tesseramento del calciatore [REDACTED] con la società S.S.D. Certosa a r.l. nella s.s. 2026-2027.

Ritenendone sussistenti i presupposti, il Collegio dispone, inoltre, in conformità alla richiesta formulata in ricorso, l'oscuramento dei dati personali del ricorrente nell'atto di pubblicazione della decisione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e dichiara l'inefficacia del tesseramento del calciatore [REDACTED] con la società S.S.D. Certosa a r.l. nella s.s. 2026-2027.

Dà mandato alla Segreteria di procedere all'oscuramento dei dati personali nell'atto della pubblicazione della decisione.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

I RELATORI

Giovanni Chiappiniello
Angelo Pasquale Perta

IL PRESIDENTE

Gioacchino Tornatore

Depositato in data 26 ottobre 2026

IL SEGRETARIO

Marco Lai